<b>AMBIENTEDIRITTO</b>	
AMDIENTEDIKITIO	

### **FOCUS**

### I VALORI DELL'"UOMO DI CULTURA" IN TRE TEMATICHE APPROFONDITE DA GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI

#### Domenico Mezzacapo

Professore Ordinario in Diritto del Lavoro, Sapienza Università di Roma.

Abstract [It]: Il saggio vuole ricordare Giuseppe Santoro-Passarelli con brevi riflessioni su tre tematiche a Lui care: il lavoro parasubordinato o coordinato; il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo; la limitazione dei poteri datoriali in caso di gestione algoritmica della prestazione lavorativa. Gli scritti in argomento restituiscono al lettore una figura di giurista ben delineata: la figura di un giurista, per un verso, fermamente convinto della perdurante funzione del diritto del lavoro di tutela della dignità del lavoratore quale valore non negoziabile e sovraordinato alla libertà di iniziativa economica; per altro verso, quella di uno studioso profondamente consapevole della missione dell'"uomo di cultura" tratteggiato da Norberto Bobbio e, non a caso, richiamato da Giuseppe Santoro-Passarelli nelle dedica del Suo manuale agli studenti.

**Abstract [En]**: This essay commemorates Giuseppe Santoro-Passarelli with brief reflections on three topics dear to him: parasubordinated or coordinated work; sanctioning system for unlawful dismissal; limitation of employer powers in case of algorithmic management of work. His writings return the reader a well-defined jurist figure: a jurist, on the one hand, firmly convinced of the continuing labour law function in protecting the worker dignity as a non-negotiable value, superordinate to the freedom of economic initiative; on the other hand, a professor deeply aware of 'man of culture' mission, as outlined by Norberto Bobbio and, not by chance, recalled by Giuseppe Santoro-Passarelli in His manual dedication to students.

**SOMMARIO**: **1.** La "cifra" di Giuseppe Santoro-Passarelli giurista nella dedica del manuale ai Suoi studenti. – **2.** La nozione di "coordinamento" ex art. 409, n. 3, c.p.c. – **3.** Il campo di applicazione della reintegrazione dopo il *Jobs Act*, alla luce del diritto vivente. – **4.** La difesa della dignità del lavoratore in caso di gestione algoritmica della prestazione lavorativa. – **5.** Conclusioni.

 <b>AMBIENTEDIRITTO</b>	

# 1. La "cifra" di Giuseppe Santoro-Passarelli giurista nella dedica del manuale ai Suoi studenti.

Un ricordo di Giuseppe Santoro-Passarelli non può che prendere le mosse dal lavoro a cui Lui teneva probabilmente di più: il Suo manuale, giunto, nel 2022, alla nona edizione curata dall'Autore e continuato, nel 2024, con una decima edizione a cura di Stefano Bellomo, Suo primo allievo.

Nel corso degli anni è rimasta sempre immutata la citazione di Norberto Bobbio utilizzata per dedicare il volume ai Suoi studenti: "L'importante è che l'uomo di cultura, quando è impegnato nella sua funzione che è quella di capire, non si lasci frastornare dagli zelatori di ogni ortodossia o dai pervertiti di ogni propaganda, i quali saranno sempre pronti a gettargli in faccia l'accusa che egli - per il fatto che non sceglie l'alternativa di destra - tradisce la civiltà, o - per il fatto che non sceglie l'alternativa di sinistra - si oppone al progresso. Non vi è per l'intellettuale che una forma di tradimento o di diserzione: l'accettazione degli argomenti dei "politici" senza discuterli, la complicità con la propaganda, l'uso disonesto di un linguaggio volutamente ambiguo, l'abdicazione della propria intelligenza all'opinione settaria, in una parola il rifiuto di "comprendere" e in tal guisa di apportare agli uomini l'aiuto prezioso di cui la cultura sola è capace, l'aiuto a infrangere i miti, a spezzare il circolo chiuso di impotenza e di paura, in cui si rivela la contagiosa inferiorità dell'ignoranza".

Questa dedica esprime con chiarezza l'intenso desiderio del prof. Giuseppe Santoro-Passarelli di offrire agli studenti gli strumenti e il metodo per diventare un "uomo di cultura", come inteso da Bobbio. La dedica mette in evidenza, inoltre, da diverse angolazioni, quella che potrebbe essere considerata la "cifra" distintiva di Giuseppe Santoro-Passarelli giurista.

E chi abbia letto le opere o avuto l'opportunità di seguire le lezioni del prof. Giuseppe Santoro-Passarelli non può non riconoscere molte delle qualità dell'"uomo di cultura" che Lui stesso aspirava ed essere ed era.

Spinto dal voler "capire", Giuseppe Santoro-Passarelli ha esplorato ogni ambito del diritto del lavoro, senza limitarsi ai confini "tradizionali" della disciplina, ma contribuendo, attraverso le Sue ricerche, ad espanderne gli orizzonti. Già il titolo originario del manuale, "Diritto dei lavori", rappresenta un elemento innovativo rispetto alla manualistica classica, fino a quel momento incentrata sul diritto del "lavoro", al singolare.

Questa scelta mette in risalto l'attenzione non più esclusivamente per il lavoro subordinato nella sua forma "comune", a tempo pieno e indeterminato, ma anche per tutte le altre forme, subordinate e non, in linea con quanto previsto dall'art. 35 Cost., disposizione che amava spesso citare a lezione.

L'osservazione della realtà e l'attenzione alla contestualizzazione socio-economica dei fenomeni giuridici (qualità che derivano in particolare dalla formazione sotto il Maestro Gino Giugni) convincono poi Giuseppe Santoro-Passarelli che un moderno manuale di diritto del lavoro non può più limitarsi a considerare solo le posizioni di chi lavora, ma deve aiutare a comprendere anche le dinamiche e le condizioni di chi cerca lavoro o di chi, avendolo perso, deve essere reinserito nel sistema produttivo.

<sup>1</sup> N. Bobbio, *Invito al colloquio*, in *Politica e cultura*, Torino, 1955, p. 20.

<b>AMBIENTEDIRITTO</b>	

Così, a partire dalla quinta edizione, il titolo del manuale incorpora anche il cosiddetto diritto dell'occupazione, realizzando così un'importante innovazione ed estendendo ulteriormente il campo di indagine verso aree che tradizionalmente non erano trattate nei manuali di diritto del lavoro.

Sempre l'aspirazione a capire porta Giuseppe Santoro-Passarelli ad approfondire anche temi storico-giuridici, estendendo la Sua indagine anche a figure di giuristi e ad esperienza precedenti al Codice civile.

Questo particolare interesse per la storia, solo apparentemente in contrasto con l'etichetta di "giurista della contemporaneità" evidenziata nel *Liber amicorum*<sup>2</sup> a lui dedicato, completa la figura di uno studioso consapevole dell'eredità culturale dei Maestri: spesso a lezione soleva esclamare: "siamo nani sulle spalle dei giganti".

Altre caratteristiche dell'"uomo di cultura" che si possono sicuramente ritrovare nella figura di Giuseppe Santoro-Passarelli sono il rifiuto di accettare senza discussione gli argomenti dei "politici" e il rifiuto di complicità con la propaganda e con l'uso disonesto di un linguaggio volutamente ambiguo.

La preoccupazione per la chiarezza si manifestava anche in aula, dove poneva frequenti domande a studenti e collaboratori, con l'obiettivo di dar vita ad un corso vivace, aperto al confronto e alla discussione critica di ogni tema.

Infine, vale la pena menzionare un ulteriore riferimento culturale spesso richiamato da Giuseppe Santoro-Passarelli: Italo Calvino e le sue "Lezioni americane". In particolare, la "leggerezza", sempre raccomandata agli studenti, con la precisazione di non confonderla con la superficialità. La leggerezza non superficiale, del resto, si sposa perfettamente con la vocazione dell'"uomo di cultura" di "apportare agli uomini l'aiuto prezioso di cui la cultura sola è capace".

Gli scritti di Giuseppe Santoro-Passarelli evitano, così, la tentazione, che può insidiare un giurista troppo attento alla sola normativa, di perdersi in dettagli tecnici inaccessibili ai più e non essenziali per comprendere lo spirito della materia, le motivazioni delle normative e il loro impatto nei rispettivi contesti.

Riguardo allo spirito della materia, in particolare, emerge con forza il rifiuto di un linguaggio ambiguo, laddove l'Autore riafferma e difende la funzione del diritto del lavoro: la tutela della dignità del lavoratore come valore "non negoziabile"<sup>4</sup>.

Non è un caso che una presa di posizione così netta compaia anche in uno scritto pubblicato su una rivista di taglio più strettamente economico, quando da più parti, e anche tra autorevoli giuristi del lavoro, si dibatte sulla necessità di riconsiderare la gerarchia tra dignità del lavoratore e libertà di iniziativa economica, in favore di una diversa logica di contemperamento tra valori costituzionali pari-ordinati.

<sup>2</sup> Giuseppe Santoro-Passarelli Giurista della contemporaneità. Liber amicorum, Torino, 2018.

<sup>3</sup> I. CALVINO, *Lezioni americane*, *Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, 1988. Le lezioni sono dedicate ai seguenti temi: Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità, Coerenza.

<sup>4</sup> Così significativamente la quarta di copertina di *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, Tomo IV, Torino, 2022. Più nel dettaglio cfr., in particolare, G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavori, Dignità e tutele dallo Statuto dei lavoratori ai giorni nostri*, in *Moneta e Credito*, numero speciale "Lo Statuto dei lavoratori compie 50 anni", 2021, p. 35 ss.

<b>AMBIENTEDIRITTO</b>	

Se molte delle caratteristiche dell'"uomo di cultura" emergono dalla lettura del manuale e degli scritti di Giuseppe Santoro-Passarelli, in questa sede si indicheranno brevemente tre tematiche emblematiche: il lavoro "parasubordinato" o "coordinato"; il regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi e la limitazione dei poteri datoriali in caso di gestione algoritmica della prestazione lavorativa.

Qui gli scritti sono fortemente connotati dal rifiuto dell'uso disonesto di un linguaggio volutamente ambiguo e dalla accesa discussione degli argomenti dei "politici", con una attenzione costante ai contesti socio-economici e alla tutela della persona che lavora come valore primario rispetto alla libertà di iniziativa economica.

#### 2. La nozione di "coordinamento" ex art. 409, n. 3, c.p.c.

Tra i temi dei temi di ricerca più significativi per il professor Giuseppe Santoro-Passarelli deve essere senz'altro annoverato quello delle collaborazioni coordinate e continuative.

La monografia "Il lavoro parasubordinato" del 1979 rappresenta uno dei primi e più importanti contributi alla sistematizzazione del concetto di coordinazione delineato all'art. 409, n. 3, c.p.c. Il lavoro si distingue per la sua modernità, poiché anticipa di quasi quarant'anni l'assetto normativo che verrà introdotto dalla legge n. 81 del 2017: in quest'opera, Giuseppe Santoro-Passarelli evidenzia l'autonomia del collaboratore nell'organizzare la propria prestazione lavorativa e la possibilità di concordare le modalità di esecuzione tra le parti; la legge n. 81 del 2017, come è noto, ha modificato l'art. 409, n. 3, c.p.c., prevedendo che, "ferme restando le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa"<sup>5</sup>.

Con la consueta chiarezza, Giuseppe Santoro-Passarelli riconosce che "anche la prestazione di lavoro coordinata può concorrere a realizzare un modello organizzativo analogo a quello costituito dalla prestazione di lavoro subordinato" e sottolinea che la coordinazione non è "sempre distinguibile e identificabile".

Queste osservazioni permettono di capire perché, secondo Santoro-Passarelli, il concetto di coordinazione finisca spesso per risultare ambiguo e insincero, a causa della vicinanza alla subordinazione e della idoneità a nascondere forme di falso lavoro autonomo<sup>7</sup>.

Inoltre, il tema del rifiuto di un linguaggio volutamente ambiguo, insieme alla critica degli "argomenti dei politici", emerge in relazione al potere unilaterale di coordinamento, già ipotizzato da autorevole dottrina per definire il lavoro coordinato come *tertium genus*. In passato, erano stati presentati vari progetti di legge in merito al lavoro coordinato.

Anche su questo fronte, Giuseppe Santoro-Passarelli mette in guardia contro facili assimilazioni, sottolineando le differenze in termini di logica, finalità e contesto che contraddistinguevano la concezione originale di "lavoro parasubordinato" rispetto alle più recenti interpretazioni di "lavoro coordinato". Egli osserva: "Il lavoro parasubordinato era una proposta di tipo concessivo, intesa ad estendere in via interpretativa tutele proprie del lavoro subordinato a soggetti non subordinati ma contrattualmente deboli", mentre "il

<sup>5</sup> Art. 15, legge n. 81 del 2017.

<sup>6</sup> G. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro "parasubordinato", Milano, 1979, p. 70.

<sup>7</sup> G. SANTORO-PASSARELLI, Dal contratto d'opera al lavoro autonomo economicamente dipendente, attraverso il lavoro a progetto, in Riv. it. dir. lav., 2004, I, p. 543 ss.

AMBIENTEDIRITTO
-----------------

lavoro coordinato è una proposta (...) ispirata ad una logica di tipo ablativo, ovvero di riduzione delle tutele rispetto a quelle garantite ai lavoratori subordinati"<sup>8</sup>.

Secondo Giuseppe Santoro-Passarelli, il potere di coordinamento avrebbe potuto trovare una sua collocazione all'interno della normativa sul lavoro a progetto, ma, una volta abrogata questa tipologia contrattuale, non era più giustificabile all'interno del rinnovato art. 409, n. 3 c.p.c.

Un'analoga presa di posizione, espressa con la stessa nettezza, emerge riguardo alle più recenti collaborazioni etero-organizzate previste dall'art. 2 del d. lgs. n. 81 del 2015. In quest'ottica, si respinge l'idea di un potere organizzativo distinto da quello direttivo, utilizzato per delineare un ipotetico quartum genus.

Anche in questo caso, Giuseppe Santoro-Passarelli si oppone all'uso di linguaggi ambigui, avvertendo esplicitamente ("Bisogna essere avvertiti") che l'obiettivo di tale operazione è quello di delineare una disciplina meno favorevole rispetto a quella del lavoro subordinato<sup>9</sup>.

## 3. Il campo di applicazione della reintegrazione dopo il *Jobs Act*, alla luce del diritto vivente.

Un secondo tema sul quale si vuole spendere qualche considerazione in questa sede è quello del c.d. "diritto vivente", soprattutto con riferimento al regime sanzionatorio per il licenziamento illegittimo.

A questo tema Giuseppe Santoro-Passarelli ha dedicato una crescente attenzione, tanto da aggiungere, nella nona edizione del manuale, un capitolo *ad hoc*, dedicato al confronto tra il regime pre *Jobs Act* e quello in vigore per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 23 del 2015.

Ancora una volta Giuseppe Santoro-Passarelli non accoglie acriticamente le nuove disposizioni e non si lascia convincere "dagli argomenti dei politici senza discuterli".

Egli rilevava come, alla luce del diritto vivente, la differenza di tutela fosse andata sempre più acuendosi, con la reintegrazione che continuava ad essere al centro del sistema per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, per diventare residuale per i lavoratori in regime di *Jobs Act*, non essendo più prevista per i licenziamenti disciplinari sproporzionati e per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero le ipotesi più frequenti di licenziamento.

Questa crescente discrasia tra i due regimi porta il nostro autore ad interrogarsi sulla perdurante ragionevolezza della differenziazione in ragione del mero elemento della data di assunzione, proprio alla luce dei mutati contesti socio-economici e dell'evoluzione del diritto vivente.

E se il nostro Autore doveva comunque riconoscere, allora, "il *favor* per la tutela risarcitoria previsto dal Jobs Act" <sup>10</sup>, occorre sottolineare che il diritto vivente si è poi evoluto nel senso da Lui auspicato.

E, in effetti, la discrasia tra i due regimi appare oggi molto attenuata, se non di fatto superata. Con riferimento al licenziamento ingiustificato, la sentenza della Corte

<sup>8</sup> G. SANTORO-PASSARELLI, op. ult. cit., p. 543 ss.

<sup>9</sup> G. SANTORO-PASSARELLI, La subordinazione in trasformazione, in Dir. rel. ind., 2021, n. 4, p. 1125 ss.

<sup>10</sup> G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori e dell'occupazione, 2022, p. 464.

<b>AMBIENTEDIRITTO</b>	

costituzionale n. 129 del 2024, ha fornito una interpretazione adeguatrice dell'art. 3 comma 2, del d. lgs. n. 23 del 2015, estendendo la reintegrazione nelle ipotesi di fatti sussistenti ma specificamente sanzionati dalla contrattazione collettiva con una sanzione conservativa. La sentenza, a ben vedere, sostanzialmente reintroduce la reintegrazione nelle ipotesi di licenziamento sproporzionato anche per i lavoratori in regime di *Jobs Act*.

Come, pure, la possibilità per i lavoratori in regime di *Jobs Act* di ottenere la reintegrazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è oggi riconosciuta dalla sentenza della Corte

Costituzionale n. 128 del 2024, che prevede reintegrazione in caso di insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento rispetto al quale è esclusa la sola violazione dell'obbligo di *repechage*.

Questa interpretazione, tra l'altro, conferma quanto originariamente sostenuto da Giuseppe Santoro-Passarelli che, sebbene con riferimento all'art. 18, comma 7, Stat. lav., aveva proposto di applicare la tutela economica proprio in ipotesi di fatto posto alla base del licenziamento sussistente e di sola violazione dell'obbligo di *repechage*.

Non solo, anche sul versante della nullità, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2024, sebbene con argomentazioni diverse da quelle proposte da Giuseppe Santoro-Passarelli, ha finito per determinare una evoluzione del diritto vivente nel senso da Lui auspicato.

Egli, infatti, manifesta un netto rifiuto per il linguaggio ambiguo con riferimento all'avverbio "espressamente" ai fini del regime sanzionatorio del licenziamento nullo, volto ad escludere la condanna alla reintegrazione in ipotesi di violazione di norme imperative non accompagnate dalla espressa previsione di nullità del licenziamento.

Qui Giuseppe Santoro-Passarelli non esita a proporsi quale autorevole voce dissonante rispetto alla maggior parte della dottrina e arriva ad affermare che "l'avverbio "espressamente" contenuto nell'art. 2. sulla tutela della reintegrazione non sembra sufficiente a porre nel nulla l'intera disciplina della nullità del codice" e che "deve essere preferita una interpretazione sistematica e non meramente letterale dell'art. 2 del d. lgs. n. 23/2015, confortata anche dall'evoluzione del diritto vivente, per riconoscere ugualmente la reintegrazione per tutte le ipotesi di violazione di norme imperative"<sup>11</sup>.

Bene, la disposizione è stata dichiarata incostituzionale, sebbene per difetto di delega, e l'avverbio "espressamente", è stato eliminato dal testo normativo.

## 4. La difesa della dignità del lavoratore in caso di gestione algoritmica della prestazione lavorativa.

Un ultimo cenno merita la tematica, anch'essa affrontata da Giuseppe Santoro-Passarelli, della tutela del lavoro nell'ambito della civiltà digitale.

Interrogandosi sull'impatto dell'intelligenza artificiale nella c.d. gestione algoritmica della prestazione lavorativa, Giuseppe Santoro-Passarelli ribadisce la necessità di interventi legislativi volti a limitare l'esercizio dei poteri datoriali.

<sup>11</sup> G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori e dell'occupazione, 2022, p. 463.

<b>AMBIENTEDIRITTO</b>	

Tali poteri, infatti, esercitati attraverso sistemi decisionali automatizzati, sono tutt'altro che evanescenti ma, al contrario, molto più intensi e pervasivi.

Sotto questo punto di vista, Giuseppe Santoro-Passarelli vedeva nel d. lgs. n. 104 del 2022 un primo esempio di intervento legislativo teso a limitare la gestione algoritmica della prestazione lavorativa a tutela della dignità dei lavoratori.

Il nostro Autore, in particolare, apprezza, "il tentativo di attribuire a quest'ultimi efficaci strumenti di controllo sulle decisioni automatizzate che incidono sul rapporto di lavoro e, dunque, per l'implicazione personale che lo contraddistingue, sulla stessa persona che lavora"<sup>12</sup>.

Egli sottolinea, inoltre, l'importanza delle misure di tutela incentrate sul coinvolgimento del sindacato e sull'inversione degli oneri probatori, in coerenza con la Sua costante attenzione per l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme nei contesti socio-economici in cui le stesse sono destinate ad operare.

Ciononostante, il rifiuto del linguaggio ambiguo torna a manifestarsi con riferimento al campo di applicazione delle nuove disposizioni, nella parte in cui il nostro Autore critica il richiamano testuale alle collaborazioni organizzate dal committente come se le stesse possano dare vita ad una tipologia contrattuale.

#### 5. Conclusioni.

In conclusione, seppur per brevi cenni, si è cercato di mettere in evidenza, con riferimento a tre argomenti emblematici, come gli scritti di Giuseppe Santoro-Passarelli restituiscano al lettore una figura di giurista ben delineata.

La figura di un giurista, per un verso, fermamente convinto della perdurante funzione del diritto del lavoro di tutela della dignità del lavoratore quale valore non negoziabile e sovraordinato alla libertà di iniziativa economica. Per altro verso, quella di uno studioso profondamente consapevole della missione dell'"uomo di cultura" tratteggiato da Norberto Bobbio.

Questo, credo, sia il miglior modo di ricordare il mio Maestro e di dare una idea della persona che era agli studenti che non lo hanno conosciuto.

<sup>12</sup> G. Santoro-Passarelli, Dignità del lavoro e civiltà digitale, in Riv. giur. lav., 2023, n. 1, p. 73.